



Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla medesima Struttura e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente.

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore : Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari (O.N.A.O.S.I.)
Via Ruggiero D'Andreotto, 18-06124 PERUGIA

Oggetto della spesa: Pagamento in favore della **O.N.A.O.S.I.** delle somme a titolo di contributo obbligatorio come previsto dalla L. 7/7/1901 n. 306 oltre interessi e spese di lite

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n 655893 del 29/01/2014, l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (55) la sentenza n.56/13 del Tribunale di Perugia.- (assegnata in data 31/01/2014 alla UOD 04 della predetta D.G.) depositata l' 11/01/2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale in forma esecutiva in data 26/03/2013.
Il Tribunale di Perugia in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della **O.N.A.O.S.I.**, della complessiva somma di €. 13.176,04 per debenza della convenuta delle somme a titolo di contributo obbligatorio, previsto dalla legge 07/07/1901 n. 306, non corrisposte nel decennio 1991-2001 oltre agli interessi di legge a decorrere dalle singole scadenze a saldo;
Il Tribunale di Perugia ha altresì condannato la Regione Campania al rimborso in favore della **O.N.A.O.S.I.** delle spese di lite liquidate in €. 3.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
Inoltre, il Tribunale di Perugia ha posto definitivamente a carico della regione Campania le spese di C.T.U., così come stabilito dal predetto Tribunale con decreto del 18/12/2009.
La U.O.D. 04, con nota prot.n. 222790 del 28/03/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli interessi previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
Con nota del 25/03/2014 acquisita al prot.n. 230385 del 01/04/2014 lo studio legale Mariani di Perugia ha presentato il conteggio analitico del credito risultante dalla sentenza e le spese legali
Con le stesse legale Mariani di Perugia ha prodotto copia del Decreto del Giudice con cui si disponeva la liquidazione dei compensi dovuti al C.T.U. nella controversia per un importo di complessivi €.2.579,39;
La U.O.D. 07 con nota prot.n. 467799 del 04/07/2014 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenza;
Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver

Scheda debiti fuori bilancio O.N.A.O.S.I.

pag. 1 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.56/13 del Tribunale di Perugia depositata l'11/01/2013 e notificata in forma esecutiva in data 26/03/2013

TOTALE DEBITO

€. 28.247,99

Creditore O.N.A.O.S.I.

- Contributi riconosciuti in sentenza (Periodo 1991/2001) **€. 13.176,04**
- Interessi legali maturati al 30/11/2014 (come determinati dalla U.O.D. 07, diversamente da come calcolati dallo studio Legale Mariani);

€. 8.068,23

- Competenze per spese legali (liquidate in sentenza) **O.N.A.O.S.I.** **€. 3000,00**

- * Spese successive anticipate per conto cliente (registr. Sentenza, richiesta copie aut. Sentenza e notifica) **€. 617,93**
- CAP 4% (art. 11 L. 576/1980) **€. 120,00**
- IVA 22% su €. 3.120,00 **€. 686,40**

Totale spese legali

€. 4.424,33

*(secondo prospetto spese inviato dallo studio legale Mariani Marini con nota del 25/03/2014 acquisita al prot. n.230385 del 01/04/2014 dalla UOD 04).

Decreto Trib. Di Perugia del 18/12/2009
(Spese CTU dott.ssa Brusco Daniela)

€. 2.579,39 (comprehensive di C.P. ed IVA)

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 655893 del 29/01/2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;

Scheda debiti fuori bilancio O.N.A.O.S.I.

pag. 2 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

- sentenza n. 56/13 del Tribunale di Perugia depositata l'11/01/2013 e notificata in forma esecutiva in data 26/03/2013;
- nota conteggio spese legali del 25/03/2014 dello studio legale Mariani con allegato Decreto Tribunale di Perugia – Sezione Civile del 18/12/2009

Napoli, 11/07/2014

Il dirigente
dott. Bruno De Filippis

1
1281



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

UOD 04
UOD 04
UOD 09
30/11

AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDATA A MANO
EP

REGIONE CAMPANIA

OK

Prot. 2014. 0066093 28/01/2014 15.31
Mitt. : A.S.C. 4 Avvocatura
Ass. : 9514 Direzione Generale per le Risorse...
Classif.ice : 4.1.1.



D.G. 55-14

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE
UMANE

VIA S. LUCIA N.81

80132 NAPOLI

N. Pratica: CC 5158/05

Oggetto: Trasmissione sentenza n..56/13 resa dal Tribunale di Perugia nei confronti di Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari (O.N.A.O.S.I.) / Regione Campania

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto e nota del 16/01/2014 dello Studio Legale Mariani Marini.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

Bil/01/2014
Visecondi
paul

studio@P910SAMSELMINI.IT

0455

TRIBUNALE DI PERUGIA
COURT OF APPEALS

56/2013

1

NOTIFICARE
Entro il 27/3/13
Perugia, il 22/3/13



TRIBUNALE DI PERUGIA
REPUBBLICA ITALIANA

GCT u.o.

Cronologico n. 883
Repertorio n. 63

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Perugia Sezione civile in persona del G.I. Dott.
Maria Letizia Lupo in funzione di Giudice Unico
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.6081/2005 R.G.

TRA

Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari (
O.N.A.O.S.I.) rappresentata e difesa dall'avv. Alarico Mariani
Marini presso il quale elettivamente si domiciliano in Perugia Via
Mario Angeloni n. 80/b per delega a margine dell'atto di citazione.

AVVISO TELEMATICO

IL 1.1 GEN. 2013

Avv. A. Mariani Peri
A. Di Lascio
A. Conte

-ATTRICE -

E

Regione Campania in persona del legale rappresentante
Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Andrea Conte e Alba Di Lascio elettivamente
domiciliata in Perugia Piazza Piccinino n. 13 presso lo studio
dell'avv. Marco Angelini per procura generale atto Notaio Stefano
Cimmino del 17.9.2002 rep. 35093.

- CONVENUTA -

OGGETTO: pagamento somma

[Handwritten signature]
AUT. REG. PERUGIA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER L' ATTRICE: Voglia il Tribunale, dichiarare la Regione Campania tenuta al pagamento in favore dell'ONAOISI delle somme dovute per il periodo 1991/2001 a titolo di contributo obbligatorio a carico dei sanitari da essa dipendenti, e per l'effetto condannarla al versamento della somma di €. 13.176,04 così come determinato dal C.T.U. nell'elaborato dell'11.9.2009 oltre agli interessi dalla data di ciascuna scadenza semestrale al saldo. Vinte le spese.

PER LA CONVENUTA: Voglia il Tribunale, preliminarmente dichiarare il proprio difetto di competenza funzionale in favore del Tribunale civile, sez. lavoro;

in subordine dichiarare prescritto il presunto credito vantato;
in via ancora più gradata disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Colarusso L. Nicolina, Misto Simona, Sarnelli Paolo, Piccirillo Maria Rosaria, Aresu Sergio, Toto Marco e D'Andrea Felice, litisconsorzi necessari;
nel merito rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
vinte le spese.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata la Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari (O.N.A.O.S.I.) citava dinanzi a questo Tribunale la Regione Campania per sentir

accertare la debenza da parte di quest'ultima delle somme a titolo di contributo obbligatorio come previsto dalla L. 7.7.1901 n. 306 non corrisposte dalla convenuta nel decennio 1991-2001.

Si costituiva la Regione Campania eccependo l'incompetenza del Tribunale adito per essere la controversia di competenza funzionale del giudice del lavoro; la prescrizione del presente diritto di credito vantato; la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei dipendenti sanitari al fine di rivalsa; nel merito l'infondatezza della pretesa.

La causa veniva istruita documentalmente attraverso l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. degli elenchi dei sanitari (veterinari) dipendenti della Regione Campania a partire dall'anno 1991 fino al 2001; veniva altresì disposta C.T.U. contabile al fine di determinare sulla base della documentazione agli atti l'ammontare del contributo destinato all'ONAOISI secondo la normativa vigente in materia.

All'esito, sulle conclusioni delle parti come specificate in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. cui seguiva il deposito di comparsa conclusionale della sola difesa attrice.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito.

Invero, come ritenuto dalla S.C. con la sentenza n. 7014 del 1999 che questo giudice ritiene pienamente di condividere: "*Quando, nell'allegato B del dpr 616/77, l'O.N.A.O.S.I. fu indicata tra gli enti da*

sopprimere in quanto esercente, in tutto od in parte, funzioni di beneficenza pubblica, sorse, q.l.c. sollevata dalle S.U. con ordinanza 506/80 che la Corte Costituzionale (decisione n. 174/81) respinse, nel rilievo che la distinzione tra assistenza sociale e beneficenza ed assistenza pubbliche, nei termini precisati dalla Corte Cost. n. 139/72, risultava superata dalla ridefinizione della materia operata dall'art. 22 del dpr 616/77. La pronuncia di costituzionalità sottolineava, peraltro, sia la difficoltà di inquadrare l'O.N.A.O.S.I. nello schema dell'assistenza sociale, per la discrezionalità delle prestazioni erogate e le S.U., con sentenza 1283/82 di regolamento di giurisdizione, riconoscevano che, almeno in parte, le funzioni dell'O.N.A.O.S.I. erano riconducibili alla beneficenza pubblica. Va quindi respinto l'assunto della ricorrente, del resto immotivatamente riproposto, che i contributi a favore dell'O.N.A.O.S.I. rientrino nella previdenza sociale e ricadano quindi, ai sensi dell'art. 442 cpc, nella competenza funzionale del giudice del lavoro".

Va altresì disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla regione convenuta.

Invero, le considerazioni svolte in ordine alla natura non previdenziale del credito vantato comportano l'applicabilità alla fattispecie del termine di prescrizione decennale e non quinquennale.

Agli atti sono prodotte le lettere raccomandate inviate dall'ONAOISI alla Regione Campania il 1.2.2001 ed il 14.9.2001 contenenti la richiesta di corresponsione del contributo con

conseguente interruzione del termine prescrizionale.

Non sussistono poi i presupposti per disporre la richiesta integrazione del contraddittorio nei confronti dei sanitari dipendenti dell'ente convenuto.

Invero, come ritenuto dalla S.C. nella citata sentenza, non esiste un rapporto diretto fra il contribuente e l'ONAOSI essendo l'unico tenuto al pagamento l'ente pubblico datore di lavoro del sanitario.

Dunque la richiesta di pagamento è fondata.

Circa l'ammontare delle somme dovute è stata espletata C.T.U., le cui risultanze appaiono logiche ed esaurienti come tali pienamente condivisibili.

Il C.T.U. per determinare l'ammontare del contributo maturato dall'ONAOSI ha preso in esame l'elenco dei sanitari dipendenti fornito dalla parte convenuta ed eseguito il calcolo sulla base imponibile degli emolumenti erogati.

Si è pervenuto ad individuare per il periodo 1991/2001 la debenza da parte della Regione Campania della somma di €. 13.176,04.

Pertanto, in accoglimento della domanda attrice la Regione Campania deve essere condannata al pagamento in favore dell'ONAOSI della complessiva somma di €. 13.176,04 oltre agli interessi a decorrere dalle singole scadenze al saldo.

Per il principio della soccombenza la Regione Campania viene condannata al rimborso in favore dell'ONAOSI delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

Registrato al numero

138

Modello N.

In data 1-3-13

Per la somma di

€ 576,00

L'Assistente Giudiziaro

Per il medesimo principio le spese di C.T.U., come già liquidate, vengono definitivamente poste a carico della Regione Campania.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del G.I. Dott. Maria Letizia Lupo in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

in accoglimento della domanda attrice condanna la Regione Campania al pagamento in favore della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari (O.N.A.O.S.I.) della complessiva somma di €. 13.176,04 oltre agli interessi di legge a decorrere dalle singole scadenze al saldo;

condanna la Regione Campania al rimborso in favore della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari (O.N.A.O.S.I.) delle spese di lite che liquida in €. 3.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;

pone definitivamente a carico della Regione Campania le spese di C.T.U. nella misura già liquidata.

Perugia 3.1.2013

AGITO DI REPERIZIONE
ACQUILO MEDIANTE VERSAMENTO
DA CONTRIBUTO QUANTITARI

Il G.I.

Dott. Maria Letizia Lupo

Decreto pronunciato in Cancelleria

il 3-1-13

ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Deposita in Cancelleria

3 GEN 2013

è presente copia e conforme all'originale e si
riassume in forma ALTERNATIVA a richiesta del
Sig. Avv. Corrado Corradi
Perugia, 19-3-2013

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
CATTIA FASTELLINI

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto aiut. Uff. Giudiziario
addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello
di Perugia, ho notificato copia del suesteso atto a:

Reptone Campuzio, in persona del legale
rapp. te Presidente p.t. della Giunta Reptone,
nel domicilio eletto presso il suo difensore,
avv. Andrea Fonti in Perugia, presso lo studio
dell'avv. Marco Angelini, Piazza Piccolino n. 9
(p.z. n. 13), e ad esso mand. per

■ mani dell'impiegato incaricato di ricevere la notificazione
Don B. Liabola Perugia **28 MAR. 2013**

UFFICIALE GIUDIZIARIO P3 II AREA
(Daniela Ciangottini)



Avv. Marco Mariani Marini
Avv. Francesco Piccinno
Avv. Laura Mariani Marini
Avv. Fabio Amici
Avv. Iole Carlo
Avv. Rossella Trucchio
Avv. Gian Luca Billabio
Avv. Francesca Romitti

Perugia, 25 marzo 2014

D.ssa Laura Pika

CP
36/3

Preg.mo Signor
Dr. Bruno De Filippis
Giunta della Regione Campania
Direzione Generale
per le Risorse Umane
Dirigente Unità Operativa
Dirigenziale 04
Via Santa Lucia, 81

Raccomandata a/r

80132 - NAPOLI

FP/mg

Fondazione ONAOSI/Giunta Regionale Campania
(Sentenza Tribunale di Perugia n. 56/2013)

Egregio Dottore,

riscontro la Sua mail del 20 marzo scorso per trasmetterLe in allegato, come da Sua richiesta, il conteggio analitico degli interessi sulla somma liquidata nella sentenza in oggetto calcolati dalle singole scadenze fino al 31.3.2014.

Il totale dovuto a tale titolo ammonta a € 21.913,02 come indicato nella mia raccomandata del 16 gennaio scorso ove il calcolo era stato effettuato al 31.1.2014.

Invio inoltre in allegato alla presente il decreto del Tribunale di Perugia del 18.12.2009 con il quale è stato liquidato il compenso del CTU.

Alla luce di quanto sopra il calcolo di quanto dovuto alla Fondazione ONAOSI risulta così determinato:

• Sorte	13.176,04
Interessi dall'1.1.1991 al 31.3.2014	21.913,02
Totale sorte e interessi	<u>35.089,06</u>

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0230385 01/04/2014 16.09

STUDIO LEGALE MARIANI MARINI

Aut. 551084 UDD Centenariato lavoro in coll.

Classifica 7.1.18 Fascicolo 1 del 2014



• Spese liquidate in sentenza	3.000,00
Spese successive anticipate per conto del cliente (registr. sentenza, richiesta copie aut. sentenza e notifica)	617,93
CAP 4% (art. 11 L. 576/1980)	120,00
IVA 22% su € 3.120,00	686,40
Riporto spese anticipate	617,93
Totale spese legali	<u>4.424,33</u>
• Rimborso spese di C.T.U. come stabilito in sentenza (€ 2.066,82 oltre C.I. e IVA)	2.579,39
<u>RIEPILOGO</u>	
Sorte e interessi	35.089,06
Spese legali liquidate in sentenza	4.424,33
Spese di C.T.U.	2.579,39
Somma da versare	<u>€ 42.092,78</u> =====

Qualora il pagamento dovesse essere effettuato dopo l'1.4.2014, dovranno essere calcolati, con le modalità di cui al prospetto allegato, gli ulteriori interessi nel frattempo maturati.

Resto in attesa di Sue comunicazioni al riguardo e con l'occasione invio distinti saluti.

(Avv. Alarico Mariani Marini)



All: c.s.



TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE

Dott. Maria letizia lupu

Ud. 15.3.2010

Il Giudice Istruttore Dott. ssa Maria Letizia Lupo

Nel procedimento n. 6081/2005 R.G.

Promosso da Fondazione ONAOSI contro Regione Campania;

Letta la nota che precede;

visto il D.P.R. 115/2002 art. 2;

ritenuto che per la determinazione, come nella fattispecie, degli onorari a percentuale, occorra avere riguardo al valore della controversia che si determina dalla domanda ai sensi dell'art. 10, comma 1, c.p.c. (Cass. 2338 del 1.3.1995 e Cass. N. 3061 del 4.3.2002);

ritenuto tuttavia che nel caso in esame, in difetto di indicazione nell'atto introduttivo del giudizio di una determinata somma di danaro, occorra far riferimento, ai fini della liquidazione che ci occupa, agli importi indicati dal consulente come valore dei contributi totali nel periodo di riferimento;

ritenuto che, avendo il consulente nella fattispecie in esame compiuto plurimi accertamenti con riferimento ad un periodo decennale di osservazione, appare applicabile, per l'impegno dimostrato e le difficoltà dell'incarico, la disposizione di cui all'art. 52 del DPR 30.5.2002 n. 115;

LIQUIDA

Al Consulente Tecnico Dott.ssa Daniela Brusco €. 2.066,82 per onorario ai sensi degli artt. 2 DM 30.5.2002 e art. 52 D.P.R.115/2002, oltre IVA e Cassa Previdenza se dovuti, come per legge e compreso l'eventuale acconto corrisposto;

Il tutto provvisoriamente a carico di parte attrice.

Termine di opposizione giorni venti.

Perugia 5.12.2009.

IL CANCELLIERE

FATTA COMUNICAZIONE A:


COMUNICARE A:

- 1- C.T.U. Dott. ssa Daniela Brusco Via Marconi n. 6 (Studio avv. Maori) Perugia;
- 2- Avv. Alarico Mariani Marini
- 3- Avv. Andrea Conte presso studio avv. Angelini Piazza Piccinino n.

13 Perugia

Perugia

18/12/09



Il G.I.

Dott.ssa M.L. Lupo

IL SEGRETARIO